Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno 1886, il giorno 25 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Marino Pasquale, Filomena maritata a Pace, Gerardo fu Angelo, e Marino Lucia vedova d'Andrea Vito, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembro 1884 sul fondo qui appresso, in Potenza, cioè:

Casa, contrada da Zasane, art. 1912 del catasto, confinante con eredi Doti, Biscotti Domenico e Vico, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di possesso, contro al signor Marino Agostino.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito dove promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie tre del presente atto, da me usciere, sono state intimate ad essi Marino consegnandole a persona loro famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'istante per la debita inserzione.

Per copia conforme.

1053 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 25 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragion di carica,

Io Tomasone Ciriaco, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Morlino Saverio (Cantiniere), domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso, cioè:

Vigna, contrada Malvaccaro, art. 1052 del catasto, sez. B, n. 211, confinante con Gioioso Giuseppe e Di Tolla Gaetano, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, contro al signor Morlino Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire alla udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre p. v. alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata l'ho lasciata e consegnata al prefato intimato nel suo domicilio, ed un'altra all'istante per la inserzione.

Per copia conforme,

1055 C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 25 giugno in Potenza.

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato, per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Martorano Gerardo, Luigi, Raffaele e Giulio fu Saverio, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso, cioè:

Casa, strada seminatorio, confinante con Caivano Federico, Schifini Giuseppe, Cossidenti eredi di Luigi, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Martorano Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto da me usciere firmato lasciate e consegnate ai prefati intimati dandole a persona loro familiare, ed un'altra furono l'ho data allo istante per la debita inserzione.

Per copia conforme,

1056 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, signor Corsini cav. Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica.

Io Rocco Cammarota usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio.

Ho dichiarato alla signora Ricciuti Vittoria, domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso, cioè:

Casa al vico Argenzino, art 528 del catasto, confinante vico Argenzino, Di Tolla Angelo Vito e Luciani Michele, da essa posseduta in garentia del credito di lire centosettanta in forza di antico possesso ad esigere, contro alla signora Ricciuti Vittoria.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al signor Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° del p. v. ottobre 1886 in Potenza alle ore 10 ant. nel solito locale di sua udienza per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè la dichiarata Ricciuti non ha domicilio, residenza e dimora conosciuta in questo comune, perciò, ai termini dell'articolo 141 legge P. C., l'ho lasciata all'uffizio del Pubblico Ministero, consegnandola al suo segretario che se n'è incaricato.

Due altre copie poi di questo stesso atto una l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura, l'altra l'ho lasciata al rappresentante l'amministrazione per l'inserzione a fargli giusta detto articolo.

Per copia conforme.

1200 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Cioffi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Martino Giuseppe fu Canio e Nicola fu Giuseppe,

domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:

Vigna alla Valle della Sorra, art. 573 del catasto, sez. C, nn. 384, 385, confinante con Sentardi Francesco fu Nicola e Martino Canio fu Antonio, da essi posseduta in garentia del credito di lire otto e centesimi quaranta afferenti all'art. 951 del campione, contro al signor Martino Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1835, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmato, l'ho portate nel domicilio di essi intimati Martino, consegnandole a persone famiglia

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo	L. 12 00
Diritto e rep.	» 1 60
Copie	» 0 40
Totale	L. 14 00

1333 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Fardella,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ivi domicilio,

Ho dichiarato al signor Ferrara Vincenzo (muratore) fu Domenico, domiciliato in Fardella, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di San Tommaso in Chiaromonte, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Cannulla, art. 660 del catasto, sez. D, n. 2214 e 2257, confinante con Guarino Prospero di Agostino, via pubblica e via vicinale, da esso posseduto in garentia del credito di lire novantatrè e centesimi ventiquattro (lire 93 24), contro al signor Ferrara Vincenzo fu Domenico (muratore),

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 21 agosto p. v. alle ore 10 antimerid., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso sig. Ferrara, consegnandola nelle mani della zia Maria Rosa De Salva.

Firmato, Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta, lire 4 80 — Diritto ed intima, lira 1 — Copia e rep., cent. 70 — Rata trasferta, cent. 10 — Totale lire 6 60.

Per copia autentica,

935 L'usciere: CARLO DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Pietragalla Giovanni e Lucia di Zingarelli Francesco fu Raffaele e Virginia minorenne, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna in contrada Chianchetta, art. 328 del catasto, confinante con Catalano Marianna, e Marino Pasquale, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso d'esazione, contro al signor Pietragalla Raffaele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere, sono state lasciate nel domicilio di essi Pietragalla, consegnandole a persone loro famigliari; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione.

Per copia conforme,

1191 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Fardella,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato ai sigg. Liguori Biase fu Francesco eredi Pasqualina Durante moglie, contadina domicil.° in Fardella, domiciliati in Fardella, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Tommaso in Chiaromonte, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Cannalia, art. 930, un. 2193 e 2195, confinante con Salvo Paolo, Salvo Domenico di Giovanni, via pubblica e Francesco Liguori, da essi posseduto in garentia del credito di lire 69 93, diconsi lire sessantanove e centesimi novantatre, contro ai signori Liguori Biase fu Francesco eredi,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali della quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, numero 99, nell'udienza che terrà il giorno 21 agosto p. v. mese, alle ore 10 ant., col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di essa Durante Pasqualina, consegnandola nelle sue proprie mani.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta L. 4 80 — Dritto ed intima L. 1 — Copia L. 0 70 — Trasferta L. 0 10. — Totale L. 6 60.

Carlo De Nigris.

Per copia autentica,

938 L'usciere: CARLO DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor La Rocca Rocco fu Antonio di Palmira, aventi

causa La Rocca Michele, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna, contrada Torricella, art. 1813, del catasto sez. F, n. 487, confinante con Schini Rocco Nicola fu Michelangelo, Antanti fu Caniantonio, da esso posseduta in garentia del credito di lire quarantadue e centesimi quaranta afferenti all'art. 805 del campione, contro al signor La Rocca Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore d'Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me medesimo collazionata, l'ho portata nel domicilio di esso La Rocca, consegnandola nelle mani di persona familiare.

NORBERTO CIOLFI usciere.

Specifica:

Bollo	L.	9 60
Diritto e repertorio	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale	L.	10 90

1334 CIOLFI, usciere.

L'anno millottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Jacobuzio Giuseppe fu Teodosio Rosso, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Seminatorio alberato, contrada Pozzo di Gallotta, art. 4094 del catasto, sezione B, n. 334, confinante con Rizzo Nicola fu Teodosio e Pierri Michele fu Francesco, da esso posseduto in garentia del credito di lire 6 80, dipendente dall'art. 599 del campione, contro al signor Jacobuzio Giuseppe fu Teodoro.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 23 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del pross. vent. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata e collazionata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica: Carta L. 9 60 — Dritti di rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1216 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Vita Pietro fu Giacomo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Gerardo in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Casa con due botteghe, strada Pretoria, art. 1298 fabbricati, confina via Quintana Grande, strada Pretoria, Ricotti Saverio e Tramutola eredi di Giuseppe, da esso posseduta in garentia del credito di lire centonovantuno e centesimi venti, dovute in forza dell'articolo 274 quadro, contro al signor Vita Giacomo,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo nove della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito dove ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta od art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto pross. vent., alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico, le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, state intimate nel domicilio di esso Vita consegnandole a persona di famiglia.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione per la debita inserzione.

Giov. De Micheli.

Per copia conforme,

1117 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Casella Savino, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Vigna, contrada Moscatelli, art. 4355 del catasto, sez. C, n. 293 e 295, confinante con Mancinelli Pasquale, Amati Angelo, da esso posseduta in garentia del credito di lire quarantadue, in forza di antico possesso ed esigere, contro al signor Casella Savino,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimerid., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè il dichiarato Casella Savino non ha domicilio, residenza o dimora conosciuta in questo comune; perciò ai sensi dell'art. 141 LL. di procedura civile l'ho lasciata nell'uffizio del Pubblico Ministero presso questo Tribunale civile, consegnandola al suo segretario che se n'è incaricato.

Altre due copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura, e l'altra l'ho lasciata al rappresentante l'Amministrazione istante per l'inserzione a farsi, giusta il cennato articolo.

Per copia conforme,

1199 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Giannone Giuseppe fu Francesco, Giannone Carlo fu Nicola, Giannone Domenico, Mariano e Carlo fu Nicola, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira:

Mezzano querceto, contrada Giugnano, art. 2185 del catasto, sez. F, n. 49, confinante con Avigliano Nicola fu Francesco e Sica Francesco, da essi posseduto in garentia del credito di lire 127 60 dipendente dall'art. 710 del campione, contro al signor Giannone Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3193.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Regia Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 agosto pross. vent., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritto, collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati Giannone consegnandole a persone familiari.

Norberto Ciolfi.

Bollo L. 21 60 — Dritto e repertorio L. 3 60 — Copia L. 1 20 — Totale L. 26 40.

1339 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza,

Ho dichiarato ai signori Le Donne Antonio e La Salvia Gaetano, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Grande fabbricato ad uso di teatro comunale, costruito nel suolo ed area d'una casa ipotecata, posseduta da Tolvi Gerardo e Le Donne Antonio, confinante con piazza della Prefettura, via Pretoria e vico Teatro, da essi posseduto in garentia del credito di lire cinquantuna, giusta iscrizione 18 dicembre 1857, vinc. il 3 dicembre 1857, vol. 911, numero 157751, contro ai medesimi.

Ho dichiarato al signor Comminiello Gaetano, qual figlio ed erede del trapassato suo genitore Comminiello Gerardo, domiciliato a Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in tenimento di Potenza, e cioè:

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno primo ottobre milleottocentottantasei, alle ore 10 antimerid., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere firmata, è stata lasciata all'amministrazione per la inserzione nel giornale degli annunziari a norma dell'articolo 141 C. C.

1107 L'Usciere: ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la R. Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Pafundi Carmine di Giuseppe (Cotuscio), domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in Pietragalla:

Seminatorio, contrada Masseria di Fierri, art. 2205 del catasto, sez. D, n. 43, confinante con Capua Domenico di Teodosio e De Bonis Gerardo di Teodosio, da esso posseduto in garentia del credito di lire 8 40, dipendente dall'articolo 506 del Campione, contro al signor Pafundi Carmine di Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica: Bollo lire 9 60 — Dritti di rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1245 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, Intendente di finanza che elegge domicilio presso il Ricevitore del Registro di Acerenza.

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Maniello Maddalena fu Clemente, vedova Centardi, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo:

Vigna in tenimento di Palmira, contrada Torricella, art. 154 del catasto, sez. F, n. 488 e 489, confinante con Virgilio Giuseppe e Basilio Giuseppe, da esso posseduta in garentia del credito di lire 42 40 (quarantadue e centesimi quaranta), risultante dall'art. 768 del campione, contro al signor Centardi Vito,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 2 della legge 28 giugno 1885, numero 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me sottoscritto collazionata e firmata, è stata portata nella Casa comunale di Palmira, e consegnata nelle mani del segretario, che unico sottoscrive il presente.

L'usciere: NORBERTO CIOLFI.

Il Segretario
VINCENZO SCIARAFFI.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 10. — Totale L. 10 80.

1317 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno primo luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Lioy Giuseppe Antonio fu Francesco, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira, cioè:

Vignale alla Valle Aronate, art. 438 del catasto, sez. C, n. 244, confinante con Lioy Domenico del fu Nicola e Lancellotti Francesco Antonio fu Domenico, da esso posseduto in garentia del credito di lire cinquantanove e centesimi sessanta, afferente l'articolo 826 del campione, contro al signor Lioy Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura d'Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Lioy consegnandola a persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 9 30 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.
1331 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Io sottoscritto usciere presso la Pretura di Acerenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Giannone Giuseppe fu Francesco, Giannone Carlo fu Nicola, Giannone Domenico, Mariano e Carlo fu Nicola, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira:

Mezzana Quarto, contrada Giugnone, art. 2110 del catasto, sez. F, n. 49, confinante con Avigliano Nicola fu Francesco e Sira Francesco, da essi posseduto in garanzia del credito di lire 123 20, dipenpente dall'art. 714, contro al signor Giannone Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla R. Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del p. v. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto firmate e collazionate, le ho portate nel domicilio di essi Giannone, consegnandole a persone loro familiari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 19 20 — Dritto e rep. L. 3 10 — Copie L. 1. — Totale L. 23 30.
1341 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Giannone Giuseppe fu Francesco, Giannone Carlo fu Nicola, Giannone Domenico, Marcario e Carlo fu Nicola, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira:

Mezzana querciata, contrada Giugnano art. 2186 del catasto, sez. F, n. 49, confinante con Avigliano Nicola fu Francesco e Sera Francesco, da essi posseduta in garentia del credito di lire 153, dipendenti dall'art. 711 del campione, contro al signor Giannone Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali, dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di repristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla R. Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 p. v. agosto, per sentir dichiarate valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati Giannone, consegnandole a persone loro familiari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 19 20 — Dritto e rep. L. 3 60 — Copie L. 1 20 — Totale L. 24.
1340 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 20 giugno, in Teana,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte, quivi residente,

Io Emilio Durante usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Lo Nigro Francesco Paolo fu Domenico, contadino, domiciliato in Teana, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Teana trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada S. Giovanni, confinante con strada pubblica, Cuccarese Nicola e Lecce Giovanni; art. 627 catasto, sez. A, da esso posseduto in garentia del credito di lire 117 60, contro al signor Lo Nigro Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno ventotto del vegnente mese di agosto, alle ore nove antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata e lasciata nelle mani della moglie signora Caterina Su Ragione, domicilio di esso Francesco Lo Nigro.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica:

Carta fogli 2, L. 4 80 — Dritto, intima e repertorio, L. 1 10 — Scritturazione, L. 0 60 — Rata di trasf. L. 0 15 — Totale L. 6 65.
1011 L'usciere: EMILIO DURANTE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge il suo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la Regia Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor De Bonis Giuseppe fu Rocco, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in Pietragalla:

Seminatorio, contrada Celebre Fontana d'Aglio, art. 3207 del catasto, sezione D, n. 111, confinante con comune e Clero di Pietragalla, da esso posseduto in garentia del credito di lire 6 80, dipendente dall'art. 590 del campione, contro al signor De Bonis Giuseppe fu Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide o di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale o provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di famiglia.

Specifica: Carta lire 9 60 — Dritti di rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1214 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza signor Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Mancuso Giulia fu Domenico, vedova Giganti, di Palmira, avente causa da Mancuso Giulia, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria, precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Seminatorio in contrada Serra Pozzillo, articolo 1831 del catasto, sez. D, n° 22, confinante col comune di Palmira e Cafariello Gerardo fu Domenico, da essa posseduto in garantia del credito di lire 51, afferente l'art. 785 del campione, contro alla signora Mancuso Giulia,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida innanzi al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essa Mancuso, consegnandola a lei.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20. — Totale L. 10 90.

1336 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor La Rocca Pasquale fu Antonio, avente causa da Pisani Canio, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira:

Seminatorio, contrada Tammari, confinante con Giannone Carlo fu Domenico Antonio, Rosario Cappolla, da esso posseduto in garentia del credito di lire ottantacinque, iscritto all'art. 789 del campione di 2ª categoria; contro al signor Pisani Canio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti il doppio originale de' quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, dove ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso La Rocca, consegnandola a persona famigliare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica.

Bollo, lire 9 60 — Dritti e repertorio, lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1337 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 18 giugno, in Fardella,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Ferrara Domenico fu Mariano olios Ziloppo, domiciliato in Fardella, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di San Tommaso in Chiaromonte, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Cannalia, art. 192, sez. D, n. 9328, confinante con Vitale Felice, Cappella di S. Antonio di Padova ed Antonio Ferrara, da esso posseduto in garentia del credito di lire 69 93 diconsi lire sessantanove e centesimi novantatre, contro al signor Ferrara Domenico fu Mariano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2, del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele num. 99, nell'udienza che terrà il giorno 21 agosto prossimo venturo mese, alle ore 10 antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di esso Ferrara, consegnandola nelle mani della moglie.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta L. 4 80 — Diritto ed intima L. 1 — Copia e rep. L. 0 70 — Rata di trasferta L. 0 10 — Totale lire 6 60.

Carlo De Nigris.

Per copia autentica.

939 L'usciere: CARLO DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza.

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori De Rosa Giuseppe, Rachele, Rosa e Maria Carmela fu Rocco, di Palmira, avente causa da De Rosa Giuseppe, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Seminatorio in contrada Pietro Lavocato, art. 1752 del catasto, sez. F, numero 76, confinante con Martino Gaetano fu Nicola Lioy Rachele vedova, da essi posseduto in garentia del credito di lire sessantacinque e centesimi sessanta (lire 65 60) afferente l'art. 770 del campione, contro al signor De Rosa Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v. 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionato e firmato, le ho portato nel domicilio di essi intimati De Rosa, consegnandole nelle mani di persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo lire 14 40 — Diritti e repertorio lire 2 10 — Copia lire 0 60 — Totale lire 17 10.

1332 CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, sig. Corsini cav. Giovanni che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Abbate Gerardo fu Canio ed Abbate Gerardo fu Antonio, di Palmira, aventi causa da De Vivo Canio, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vignale in contrada Al Piano, art. 883 del catasto, sez. C, nn. 113 e 114, confinante con Giannone eredi fu Benedetto, Cerellino Canio fu Benedetto, da essi posseduto in garentia del credito di lire cinquantuna (lire 51) afferente l'art. 776 del campione, contro al signor De Vivo Canio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi Abbate, consegnandole a persone di famiglia.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 12 — Dritto e rep. L. 1 60 — Copia L. 0 40 — Totale L. 14.

1333 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 29 giugno, in Teana.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal sig. Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte, ove domicilio,

Io Emilio Durante, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Vitale Francesco Paolo fu Giuseppe e Martinese Antonio di Alessandro, liquidato al nome di Ottavio, contadini, domiciliati in Teana, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Teana trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Monte, art. 928 catasto, sez. C, confinante con Vitale Francesco Paolo, via pubblica e fosso a Lecco, da essi posseduto in garentia del credito di lire 210 (diconsi lire duecentodieci), contro ai signori Vitale Francesco Paolo fu Giuseppe e Martinese Antonio di Alessandro, liquidate col nome di Ottavio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele, n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 28 del vegnente mese di agosto, alle ore 9 ant. col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate e lasciate nei domicilii di essi citati, consegnandole quella di Ottavio Martinese nelle mani della moglie Nicoletta Vitale, e l'altra di Francesco Paolo Vitale nelle mani del figlio Pasquale.

L'usciere Emilio Durante.

Specifica a debito:

Carta fogli 3, L. 7 20 — Dritto, intima e repertorio, L. 1 60 — Scritturazione, L. 1 20 — Rata di trasferta, L. 0 15. — Totale L. 10 15.

1012 DURANTE usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragioni di carica.

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza,

Ho dichiarato ai signori Ricotti Vincenzo Errico, Salvatore e Giovanni, domiciliati in Pignola; che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881, sul fondo qui appresso in Potenza, è cioè:

Casa, vico Lago, confinante con Mangilio Maria Gerarda, Macellaro Gerardo e Salomone Michele, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Ricotti Gennaro,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° p. v. ottobre, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate, da me suddetto usciere sono state lasciate nel domicilio di essi signori Ricotti, consegnandola a persone loro familiare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

1193 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza di Potenza cav. Giovanni Corsini, che pel giudizio presente elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Abbate Gerardo fu Canio e Gerardo fu Antonio, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881, sul fondo in Palmira:

Vignale seminatorio alla Cappella, art. 1 del catasto, sez. E, n° 330, confinante con Evangelista Rocco fu Benedetto e Sciaraffa Vito fu Antonio, da essi posseduto in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, afferente all'art. 821, contro al signor Abbate Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperse e smarrite i doppi originali del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citati essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. vent., per sentir dichiarate valide di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro diritto, ragione od azione.

Copie dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionato e firmato, l'ho portato nel domicilio dei signori Abbate, consegnandole a persone loro famigliari.

L'usciere Norberto Ciolfi.

Specifica: Bollo L. 11 — Diritto e rep. L. 1 60 — Copia L. 0 50 — Totale L. 14 10.

1330 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Pergola Maria Gerarda, domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, o cioè:

Casa con porzione del pozzo al vico Cavallo, art. 141 del catasto, fabbricati confina vico Pozzo, Pietrafesa Paolo, Smaldone Giuseppe e Cupola Paolo, da essa posseduta in garentia del credito di lire quattordici e centesimi quaranta per costante possesso ad esigere,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti il doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253,

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto p. v., alle ore 10 ant., per sentire dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge, alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente da me usciere collazionato e firmate, sono state intimate nel domicilio di essa Pergola, consegnandola a persona famigliare.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Giov. De Micheli.

Per copia conforme,

1119 G. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Fardella,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Favale Giovanni fu Nicola, domiciliato in Fardella, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Tommaso in Chiaromonte, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in contrada Cannolia, articolo 215 del catasto, sez. D, n. 2242, confinante con Celano Felice, Antonio Celano, via vicinale ed Antonio Ferrara, da esso posseduto in garentia del credito di lire centoquaranta e centesimi sessantasette, contro al signor Favale Giovanni fu Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3191.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emmanuele, num. 99, nell'udienza che terrà il giorno 21 agosto prossimo venturo alle ore 10 antimeridiane, col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata o lasciata nel domicilio di esso Favale, consegnandola nelle mani della moglie.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta, L. 4 80 — Dritto ed intima, L. 1 — Copia, L. 0 70 — Trasferta, L. 0 10 — Totale L. 6 60.

Carlo De Nigris.

Per copia autentica,

957 C. DE NIGRIS.

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente in Potenza per ragioni di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor D'Urso Gaetano, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di S. Michele in Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, o cioè:

Casa, vico Corrado, art. 351, 8, 16 e 17, confinante col rivo S. Bartolomeo, largo Jasone e D'Angelo Rocco, da esso posseduta in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso ad esigere,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della Legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della Legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto prossimo venturo, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate nel domicilio di esso D'Urso, consegnandole a persone di famiglia.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

G. De Micell.

Per copia conforme,

1116 G. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Pomarici Achille fu Arcangelo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di S. Michele in Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza e cioè:

Vigna, contrada Gallitello, art. 4530 catasto, sez. D, n. 339, confinante con Pace Raffaele, Brancati Francesco e Casaletto Michelangelo, da esso posseduta in garantia del credito di lire sessanta dovute in forza dell'art. 229 del quadro esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida dinanzi al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto p. v. alle ore 10 ant., per sentir dichiarata valida e di pieno

effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente da me usciere collazionato e firmato sono state intimate nel domicilio di esso Pomarici consegnandolo a persona di loro famiglia.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Firmato Giov. De Micheli.

Per copia conforme,

1114 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Vaglio Cesare, Saverio, Gerardo e Carolina, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1834 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè: Casa contrada S. Nicola, art. 1617, confinante con Ricciuti Pasquale, Rosi Nicola e strada settentrionale, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Vaglio Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886 alle ore 9 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me firmato, ho lasciate e consegnate ai prefati Vaglio nel loro domicilio, in Potenza dandole a persone loro familiari, ed un'altra l'ho data all'istante per la inserzione.

Per copia conforme,

1061 C. TOMASONE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragioni di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Guerrieri Giuseppe, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Casa, strada del Popolo, art. 1631 del catasto, n. 16, confina con la suddetta strada, da esso posseduta in garentia del credito di lire centosessantanove in forza del n. 224 del Ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito dovrà promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Reale decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sull'istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto 1886 p. v., alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie tre dell'atto presente, da me usciere collazionato e firmato, sono state intimate nel domicilio di esso Guerrieri, consegnandole a persona sua famigliare.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Per copia conforme,

1120 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Di Bello Egidio, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, cioè:

Casa, via Mancini, art. 1455 del catasto, numeri civici 1 e 2, confinante con vico Mancini, Papa Alessandro e Mancini eredi di Gaetano, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Di Bello Egidio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, dove ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè il dichiarato di Bello non ha domicilio, residenza o dimora conosciuta in questo comune, perciò, ai sensi dell'art. 141 leggo Procedura civile, l'ho lasciata nell'ufficio del Pubblico Ministero presso questo Tribunale civile, consegnandola al suo segretario che se ne è incaricato.

Due altre copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella parte esterna di questa Pretura, l'altra l'ho lasciata al rappresentante l'Amministrazione per l'inserzione a farsi, giusta detto articolo.

Per copia conforme.

1173 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Lamanna Caterina (vedova) oggi rimaritata a Padula Gerardo fu Antonio domiciliata in Potenza che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza e cioè:

Casa al vico Portamondola art. 253 del catasto n. 58 conf. vico col suddetto, Branca germani e Blancia Giuseppe da essa posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso d'esazione contro al signore Catalano Gaetano.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, e sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° del p. v. mese di ottobre 1886, alle ore 10 ant im, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere è stata intimata ad essa dichiarata, consegnandola a persona sua famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

1190 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 9 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Acerenza dal ricevitore del registro di Acerenza sig. Schiavone Vincenzo, il quale per effetto di questa procedura elegge il domicilio nella Cancelleria di questa Pretura,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza,

Ho dichiarato alla signora Giuseppina Di Pierro vedova Corrado, domiciliata in Potenza, che per mero errore venne citata a comparire innanzi il pretore di Genzano, mentre dove comparire nella Pretura di Potenza. Sicchè col presente atto rettificando la primitiva citazione del due corrente mese; si chiede che la istante Amministrazione, succeduta al Monastero di Santa Chiara di Genzano, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 23 novembre 1881 sul fondo urbano in Genzano, cioè:

Soprano di abitazione alla via Masella, num. 26, confina col vico Largo, S. Antonio, strada Maselli e Manfredi Giuseppe fu Pietro,

Soprani due di abitazione, n. 3, al civ. n. 3, Maselli, confina con strada Maselli e Lagala Giuseppe Nicola fu Pasquale, da essa posseduti in garentia del credito di lire centodieci e centesimi dodici (110 12), già contro al signor Di Pierro Raffaele fu Francesco Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprî interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito dove ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore di Potenza, nel solito locale delle sue udienze, via San Giovanni di Dio, num. 5, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore dieci antimeridiane, per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, è stata intimata e lasciata nel domicilio di essa Di Pierro, consegnandola nelle sue proprie mani.

Per copia conforme,

1249 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 31 luglio 1886, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, qui domiciliato per ragione della sua carica, ed in Acerenza da quel ricevitore del registro sig. Schiavone Vincenzo, il quale per gli effetti della presente procedura elegge domicilio presso la Cancelleria della Pretura di Genzano,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Giuseppina di Pierro vedova Corrado, domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Monastero di Santa Chiara in Genzano, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881 sul fondo urbano in Genzano, cioè:

Soprano di abitazione alla via Masella, n. 26, confinante col vico Largo, S. Antonio, strada Maselli, e Manfredi Giuseppe fu Pietro:

Soprani due di abitazione n. 3, al vico 3°, Maselli, confina con strada Maselli e La Gala Giuseppe Nicola fu Pasquale da essa posseduti in garentia del credito di lire centodieci e centesimi dodici, già contro al sig. Di Pierro Raffaele fu Francesco Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito, dove ora promuoverne la convalida a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al Pretore di Genzano, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione, e con espressa dichiarazione che il presente atto ha per oggetto di confermare e far ritenere valida la citazione notificata ad essa signora Di Pierro nel giorno due di questo mese di luglio, e che per mero errore è stata modificata da una seconda citazione del di 9 stesso mese.

La copia del presente atto, da me suddetto usciere firmata, è stata intimata nel domicilio di essa signora Giuseppina Di Pierro, consegnandola nelle sue proprie mani.

Copia simile è stata rilasciata alla istante Amministrazione per la debita inserzione.

Giov. De Micheli usciere.

Costa lire 10.

1250 DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Fardella,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Cosenza Angela Rosa di Francesco, domiciliata in Fardella, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Tommaso in Chiaromonte, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Cannalia, art. 874 catasto, sez. D, nn. 2180 e 2243, confinante con Guarino Pasquale, Vitale Giuseppe di Matteo, Volpe Giovanni e Ferrara di Antonio, da essa posseduto in garentia del credito di lire 69 93 (diconsi lire sessantanove e cent. novantatrè contro ai signori Cosenza Angelarosa di Francesco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica premessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che, ciò eseguito dove ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253,

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti alla pretura di Chiaromonte sita alla strada Vittorio Emmanuele n. 99 nell'udienza che terrà il giorno per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di essa Cosenza, consegnandola nelle sue mani.

Firmato, C. De Nigris.

Specifica:

Carta, lire 4 80 — Dritto ed intima, lira 1 — Copia, centesimi 70 — Trasferta, cent. 10 — Totale lire 6 60.

C. De Nigris.

Per copia autentica.

956 CARLO DE NIGRIS usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di causa,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Cufini Raffaele fu Rocco domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'iscrioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Potenza, cioè:

1° Stanza superiore e sottana a vico Rosa e vico Forni, art. 474 del catasto n. 489 conf. il primo con vico Sosa, Padula Raffaele e Spesa Giovanni da due lati, il secondo con Martorano Gerardo, vico Fornaci, Branca fratelli fu Gerardo, De Pietro Agostino da esso posseduta in garantia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso contro al signor Cufini Rocco.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini della dichiarazione autentica suddetta ed in conformità del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antim., per sentir dichiarate valide e di

pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me, suddetto usciere collazionata e firmata, è stata lasciata nel domicilio di esso Cuffni, consegnandola a persona sua familiare.

Simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

1187 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno in Potenza.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Aliano Vincenzo fu Michelangelo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Terreno, contrada Isabella art. 1116 del catasto, n. 18 conf. col largo suddetto da esso posseduto in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso contro al signor Aliano Vincenzo.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale, del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° del p. v. ottobre 1886 alle ore 10 antimeridiane nel solito locale delle sue udienze, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere è stata intimata ad esso dichiarato consegnandola a persona sua famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'amministrazione per l'inserzione.

1189 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Cillis Giuseppe fu Teodosio (Camillo), domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Seminatorio, contrada Jarretto, art. 1758 del catasto, sez. E, n. 71, confinante con Nelli Teodosio fu Crisostomo o Nelli Domenico fu Giovanni, da esso posseduto in garentia del credito di lire 10 20 dipendente dall'art. 601 del campione, contro al signor Cillis Teodosio di Biagio.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale ora in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica.

Bollo L. 9 60 — Dritti e rep. L. 1 10 — Copie L. 0 20. — Totale L. 10 90.

1248 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di Finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Zanco Donata, vedova defunta e per essa all'erede Zonchi Teodosio, Galotto Teodosio fu Giuseppe, Arcangelo defunto senza eredi, e Cancellara Nicola fu Michele defunto senza eredi, domiciliati a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente posto in territorio di Pietragalla:

Casa soprana alla strada Chiesa, confina Pafundi Donato e Michele Settanni, n. 890 della tabella G, da essi posseduta in garantia del credito di lire 56-76, derivanti dall'art. 225 del campione, 2ª categoria, contro alla signora vedova Donata Zanco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica:

Bollo	L. 9 60
Dritti rep.	» 1 10
Copia	» 0 20
Totale	L. 10 90

1246 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori De Bonis Achille fu Carmine Antonio, e De Bonis Michele Larocco, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo posto in territorio di Pietragalla, cioè:

Casa alla strada Giovanniello, confinante con D. Giuseppe De Bonis, sovrapposta all'altra di Giuseppe Lacobianco e di Michele Guida, n. 719 della tabella G, da essi posseduta in garentia del credito di lire 100 97, dipendente dall'articolo 178 del campione di 2ª categoria,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere firmata l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persona di loro famiglia.

Specifica: Carte L. 12 — Diritti e rep. L. 1 60 — Copie L. 0 40 — Totale L. 14.

1237 A. GUERRIERI usciere.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge il domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza ove domicilio,

Ho dichiarato al signor De Bonis D. Carmine, deceduto, e per esso al fratello D. Gaetano De Bonis, erede, domiciliato a Pietragalla, che la istante

Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Seminatorio, contrada . . . . . . , art. 400 del catasto, sez. E, n. 95, confinante con Settanni Gennaro fu Domenico e Grimaldi Domenico di Pasquale, da esso posseduto in garentia del credito di lire 1238 80 dipendente dall'articolo 121 del campione, contro al signor De Bonis Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza;

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere firmata e collazionata l'ho lasciata nel domicilio di esso citato consegnandola a persona di famiglia.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Dritti di rep. L. 1 10 — Copie L. 0 20 — L. 10 90.

1247 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio.

Ho dichiarato ai signori Zotta Michele fu Maldisso e De Bonis Michele di Teodosio Scorciuso, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo boscoso, contrada Casalaspro, art. 3098 catasto, contro Malazzi Teodosio fu Francesco, da essi posseduto in garentia del credito di lire cinquantasette e centesimi venti, iscritto all'art. 133 campione, contro ai signori Zotta Michele fu Saverio, De Nuzzo Michele di Teodosio ed altri,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperse e smarrite il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persone di famiglia.

Specifica:

Carta	L. 12 00
Dritti di rep. . . .	» 1 60
Copia	» 0 40
Totale . . .	L. 14 00.

1255 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Lioy Giuseppe Antonio fu Domenico, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira:

Vigna al Monastero, confinante con Sciaraffia Filippo e strada di Michele di Buono, in catasto all'art. 1300, da esso posseduta in garentia del credito di lire trecentosettantaquattro e centesimi ottantacinque, contro al signor Caronna Lorenzo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso Lioy, consegnandola a persona famigliare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1313 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che eleggo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor De Bonis Giuseppe fu Rocco, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Pietragalla:

Seminatorio, contrada Celebre Fontana d'Aglio, art. 3207 del catasto, sezione D, n. 111, confinante con Comune e Clero di Pietragalla, da esso posseduto in garentia del credito di lire 6 80, dipendente dall'art. 589 del campione, contro al signor De Bonis Giuseppe fu Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del p. v. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persone di famiglia.

Specifica: Carta lire 9 60 — Dritto di rep. lira 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1243 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 2 luglio in Pietragalla.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Pafundi Di Gaetano fu Giovanni, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente:

Casa alla strada Giovanrello, confinata dalla simile di Giuseppe De Bonis e sovrapposta alle altre di Giuseppe Iacobuzio e Maria Michele Guida, da esso posseduta in garentia del credito di lire quarantaquattro e centesimi quarantuno (lire 44 41), del campione, contro al signor Pafundi Gaetano fu Giovanni,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato

competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica: Carta lire 9 60 — Dritti di rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1242 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori De Bonis Gaetano e Domenicantonio, defunto il primo, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio, contrada Trattura di Potenza, art. 1816 del catasto, sez. C, n. 7, confinante con De Bonis Teodosio fu Giovanni e De Bonis Giovanni fu Nicola, da essi posseduto in garentia del credito di lire 13 60 (tredici e centesimi sessanta), emergente dall'art. 582 del campione, contro al signor De Bonis Gaetano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito dove ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddotto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata e collazionata l'ho lasciata ad esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica:

Carta	L.	9 60
Dritti ed int.	»	1 10
Copia	»	0 20
	L.	10 90

1241 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al sig. Brancati Luigi, domiciliato a Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di San Michele di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Stanza a pianterreno, n. civ. 27, contrada S. Michele, n. 1791 fabbricati, confina strada S. Michele, vico Fittipaldi Emilio e Piurino Pasquale, da esso posseduta in garentia del credito di lire 98 60, in forza dell'articolo 229 del quadro esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprî interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 de regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto 1886 p. v., alle ore 10 antim., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate sono state intimate nel domicilio di esso Brancati consegnandole a persona sua famigliare.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Giov. De Micheli.

Per copia conforme,

1121 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Fardella,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato alle signore Caldararo Maria, Mariantonia, Caterina e Maddalena fu Biase, nella qualità di erede del fu loro padre, domiciliati in Fardella, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Tommaso in Chiaromonte, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Cannalia, art. 589 del catasto, sez. D, nn. 2163, 2.22, 2234, 2255, 2267, 2268, 2269, confinante con Breglia Giuseppe di Domenico, Favalo Francesco e Caldararo Giuseppe e Pasquale, da esse posseduto in garentia del credito di lire 69 93, contro al signor Caldararo Biaso, *alias* Concione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andati distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito dove ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1835, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele n. 19, nell'udienza che terrà il giorno ....., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie quattro del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, sono state notificate e lasciate nei domicili di esse germane Caldarare, consegnandole nelle mani della zia Maddalena Celana.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta L. 12 — Diritto ed intima L. 2 50 — Copie L. 2 50 — Rata. di trasferta L. 0 10 — Totale L. 17 10.

Carlo De Nigris.

Per copia autentica,

953 L'usciere: CARLO DE NIGRIS.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 25 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Rufrano Gaetano fu Paolo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Cniariste di S. Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna, contrada Ciciniello, sez. E, n. 181, confinante il n. 180 dello stato di sezione, intestato all'art. 121 di Atena Silvestro, e 182 sotto l'art. 2040 di Tomminiello Giuseppe, in parte sotto l'art. 2041 di Castronuovo Paolo, da esso posseduta in garentia del credito di lire 63 80, in forza di atto 30|12 1838, rogito Grippo, contro al signor Rufrano Gaetano fu Paolo,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore 9 antim., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me firmata, ho lasciata e consegnata al prefato intimato nel suo domicilio, dandola a persona famigliare, ed altra simile copia all'istante per la inserzione.

Per copia conforme,

1099 L'usciere C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, ivi domiciliato per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Abbruzzese Eufemia, domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Monastero di San Luca, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Potenza, e cioè: Vigna in contrada Piatamone, confinante con Olita Saverio da tutti i lati, da esso posseduta in garentia del credito di lire ottantacinque, in forza dell'articolo 216 del quadro esecutivo, contro alla signora Abbruzzese Eufemia;

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere firmate e consegnate una all'ufficio dell'ill.mo signor procuratore del Re presso questo Tribunale, dandola nelle mani del suo segretario, la seconda l'ho affissa alla porta esterna di questa R. Pretura, e la terza sarà quanto prima inserta negli annunzi giudiziarii di questa città, contenente il sunto di detto atto, perchè la citata Eufemia Abbruzzese non ha domicilio, residenza e dimora conosciuti, e ciò a norma dell'articolo 141 Codice di procedura civile ed un'altra copia l'ho consegnato all'istante per la trascrizione a farsi nei modi di legge.

Per copia conforme,

1075 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui residente per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor La Curcia Domenico, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza e cioè:

Vigna, contrada Pasco, art. 280 del catasto, sez. A, n. 21, confinante con Diamante Giuseppe e Di Bello Giuseppe, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso ad esigere contro al signor La Curcia Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di dimostrare all'udienza.

Che essendo andato distrutto le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3153.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie 3 del presente atto da me firmate l'ho lasciate e consegnate nell'ufficio dell'ill.mo sig. procuratore del Re presso quest'ufficio di Tribunale, la prima dandola nelle mani del segretario; la seconda l'ho affissa alla porta esterna di questa Pretura e la terza l'ho consegnata all'istante per l'inserzione nel giornale degli Annunzi giudiziari, e ciò perchè il dichiarato La Curcia di Potenza non ha domicilio, residenza e dimora conosciuta.

Per copia conforme.

1094 C. TOMASONE usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Ceraldi Mariantonia fu Domenico e Muscio Saverio di Teodosio, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seminatorio alberato, contrada Terra di tappani, art. 3238, confinante con Di Carlo Teodosio fu Nicola e Marsulla Teodosio fu Francesco, da essi posseduto in garentia del credito di lire trentotto e centesimi venti, iscritto all'articolo 130 del campione, contro ai signori Ceraldi Mariantonia fu Domenico ed altri,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citati essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

— Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di famiglia.

Specifica: Carta lire 12 — Dritti lire 1 60 — Copie lire 0 40 — Totale lire 14.

1256 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza, dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Abbruzzese Eufemia, domiciliata in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta al Monastero di S. Luca trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Potenza, e cioè: Vigna in contrada Piatamone, confinante con Olita Saverio da tutti i lati, da essa posseduta in garentia del credito di lire ottantacinque, in forza di atto 22 dicembre 183*, rogito Grippo, contro alla signora Abbruzzese Eufemia,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dell'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3193.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre p. v., alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico la dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, ho lasciata e consegnata all'ufficio dell'ill.mo signor procuratore del Re presso questo Tribunale, nella cui giurisdizione siede la lodata autorità, dandola nelle mani del suo segretario, affiggendone un secondo esemplare di questa seconda nella porta

esterna di questa Pretura, con promessa d'inserire nel Giornale degli annunzi giudiziarii di questa città il sunto di detto atto, perchè la citata Eufemia Abbruzzese non ha domicilio, residenza e dimora conosciuti, e ciò a norma dell'art. 141 Codice di procedura civile, ed un'altra copia del solo atto presente l'ho lasciata all'istante per l'inserzione.

Per copia conforme.

1074 C. TOMASONE, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, ivi domiciliato per ragioni di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Pagliuca Salvatore, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Clariste di S. Luca in Potenza trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Terreno, contrada Napoli, art. 882 del catasto, nn. 62, 27, 28, confinante con strada Napoli, vico Marina e Martorano Michele, da esso posseduto in garentia del credito di lire 425, in forza di costante possesso d'esazione, contro al signor Pagliuca Salvatore,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza;

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 del prossimo venturo mese di settembre, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

La copia del presente atto da me firmata l'ho lasciata e consegnata al prefato Pagliuca Salvatore nel suo reale domicilio in Potenza, che ho trovato chiuso, ed essendosi i vicini ed il suo amministratore Vincenzo Pippa ricusati riceversi la copia di quest'atto e firmare l'originale, sono stato costretto depositarlo in questa casa municipale dandola nelle mani del Sindaco, il quale mi ha vistato il presente a norma dell'art. 139 C. P. C.; avendo affisso alla porta del Pagliuca.

Per copia conforme,

1068 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Amati Giacinto fu Mauro, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 23 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna, contrada Cecinicllo, art 2156 del catasto, sez. A, n. 37, confinante con Clemente Lo Donne e Martorano Angelo, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso d'esazione, contro al signor Mauro Amati,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° del prossimo venturo ottobre 1886 alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere è stata intimata ad esso dichiarato, consegnandola a persona sua famigliare; nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

1170 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, sig. cav. G. Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Regia Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor De Bonis Giuseppe fu Rocco, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1881, sul fondo seguente in tenimento di Pietragalla:

Vigna, contrada Costa degli Alberi, art. 3707 del catasto, confinante con Viotri Anna fu Teodosio, e Pafundi Francesco fu Teodosio, da esso posseduta in garentia del credito di lire 38 20, dipendente dall'articolo 235 del campione di 2ª categoria, contro al signor Zotta Domenico, oggi De Bonis D. Giuseppe fu D. Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al R. Pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarato valide o di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Carta lire 9 60 — Dritti di rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1257 ANIELLO GUERRIERI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Potenza.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, ivi domiciliato per ragione di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Pittaro Francesco, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta alle Clariste di S. Luca in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna, in contrada Pascone, art. 6140 del catasto, sez. E, confinante Marotta Rocco e Brienza Pasquale, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Pittaro Francesco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art 2 del regolamento approvato con Regio decreto venti luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1883, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione od azione.

Tre copie del presente atto da me firmato ho lasciato e consegnato una all'ufficio del Pubblico Ministero presso questo Tribunale dandola nelle mani del segretario, la seconda l'ho affissa alla porta esterna di questa Pretura e la terza l'ho data allo istante per farla inserire nel giornale degli Annunzi giudiziari di questa città, e ciò perchè il dichiarato Pittaro Francesco di Potenza non ha domicilio, residenza e dimora conosciuta a norma dell'art. 141 Cod. proc. civ., ed un'altra copia pure l'ho data all'istante per la trascrizione a farsi.

Per copia conforme,

1097 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in tenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Lioy Giuseppantonio, Michelangelo e Rocco fu Domenico, aventi causa da Lioy Domenico Michele, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna scelta, contrada Grotta Notaro, conf. con Lancellotti Bonaventura fu Rocco e Festa Canio Antonio fu Giuseppe, da essi posseduta in garantia del credito di lire cinquantatre e centesimi venticinque, iscritto all'art. 787 del campione, contro ai signori Lioy Domenico e Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta od art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 del prossimo venturo mese di agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati Lioy, consegnandole a persone loro famigliari.

Norberto Ciolfi.

Specifica: Bollo L. 14 40 — Dritto e repert. 2 10 — Copia 0 60 — Totale L. 17 10.

1335 NORBERTO CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Giannone Giuseppe fu Francesco, Giannone Carlo fu Nicola, Giannone Domenico, Mariano e Carlo fu Nicola, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira:

Seminatorio, contrada Giugnano, art. 707 del catasto, sez. F, n. 50, confinante col Clero della Comune da tutti i lati, da essi posseduto in garentia del credito di lire 127.50, dipendente dall'art. 716 del campione di 2ª categoria, contro al signor Giannone Nicola.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9, della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperse e smarrite i doppi originali del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla R. Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 1° del p. v. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, sono state portate nel domicilio d'essi intimati Giannone, consegnandola a persona loro famigliare.

Bollo	L.	19 20
Dritto e rep.	»	3 10
Copia	»	1 00
Totale	L.	23 30

1312 N. CIOLFI.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Ricciuti Errico, Gerardo ed Emilia fu Nicola Maria domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza e cioè:

Vigna, in contrada Bauniti, art. 439 del catasto, sez. B, n. 124, confinante con Rita Nicola, Pergola Angelo, ed Arcieri Michele, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso, contro al signor Ricciuti Giovanni,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate da me suddetto usciere, sono state lasciate nel domicilio di essi Ricciuti, consegnandole a persone loro familiari; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

1160 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 27 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Brancati Luigi fu Pasquale, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Scala con stanza superiore, al vico Seminario, art. 723 fabbricati, confinante Marchese Vincenzo, Albanese Letizia e vico Seminario, da esso posseduta in garentia del credito di lire cinquantasei e centesimi sessanta, dovuto in forza dell'art. 512 del ruolo contro al signor Brancati Pasquale,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 del mese di agosto prossimo venturo, per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Per copia conforme al suo originale,

Giov. De Micheli, usciere.

Copia del presente atto, da me suddetto usciere firmata, è stata intimata e lasciata nel domicilio di esso Brancati Luigi, consegnandola nelle mani di sua madre.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

1118 GIO. DE MICHELI usciere.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.

Inserzioni *in esecuzione della legge 28 giugno 1885, numero 3196 (Serie 3ª), sulla ricostituzione dell'Ufficio delle Ipoteche in Potenza distrutto dall'incendio.*

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Massaro Canio fu Pietro Calcagnello e De Bonis Domenico Loseppe, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in contrada Capolella, art. 2139 del catasto, confinante con Blasi Giuseppe fu Michele e Moniala Teodosio fu Giuseppe, da essi posseduta in garentia del credito di lire ventidue e centesimi ottanta, iscritto all'art. 137 del campione, contro ai signori Massaro Canio fu Pietro e De Bonis Domenico,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di famiglia.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica:

Carta	L. 12 00
Dritto e rep.	» 1 60
Copia	» 0 40
Totale	L. 14 10

1253 A. GUERRIERI usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente delle finanze, che elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Sciaraffia Francesco, Giuseppe, Pietro e Vincenzo fu Filippo, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in tenimento di Palmira, contrada al Monistero, confinante con Filippo Sciaraffia e strada, art. 1311 del catasto, da essi posseduta in garentia del credito di lire 44 63 (quarantaquattro e centesimi sessantatre), risultante dall'articolo 763 del campione, contro al signor Sciaraffia Filippo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed. art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v. 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati Sciaraffia, e consegnate a persone loro famigliari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica:

Bollo L. 19 20 — Dritti e rep. L. 2 60 — Copia L. 0 80 — Totale L. 22 60.

1318 CIOLFI usciere.

L'anno 1886 il giorno 1° luglio in Palmira,

Sulla istanza dell'amministrazione del fondo pel Culto rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini intendente di finanza, che elegge domicilio presso il ricevitore del registro d'Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura d'Acerenza,

Ho dichiarato al signor Caronna Nicola fu Gaetano, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo: Seminatorio in tenimento di Palmira, contrada S. Anastasio, art. 1029 del catasto, sez. B, nn. 104 e 105, confinante con Real Domenico e Allicchio Giuseppe, da esso posseduto in garentia del credito di lire quarantadue e centesimi quaranta, risultante dall'art. 768 del campione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore d'Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v. per sentir dichiarate valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata portata e lasciata nel domicilio di esso intimato Caronna a persona famigliare.

Bollo	L. 9 60
Dritto e repertorio	» 1 10
Copia	» 0 20
Totale	L. 10 90

1319 NORBERTO CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Pietragalla, ove domicilio,

Ho dichiarato alla signora Bochicchio Margherita fu Vito, di Pietragalla, avente causa da Longo Domenico oggi Bochicchio Margherita fu Vito, domiciliata in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla, cioè:

Seminatorio in contrada Cartonella, art. 2169 del catasto, confinante con Iacobuzio Mario Giuseppe fu Teodosio, Debonis Teodosio fu Canio, da essa posseduto in garentia del credito di lire centoquattordici e centesimi sessanta, iscritto all'art. 159 del campione, contro al signor Longo Domenico oggi Bochicchio Margherita fu Vito,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essa citata, consegnandola a persona di famiglia.

Specifica a debito:

Carta	L. 9 60
Dritti di rep.	» 1 10
Copia	» 0 20
Totale	L. 10 90

1252 ANIELLO GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Oppido Giuseppe fu Luca, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Casa, via Malagigi, art. 844 del catasto fabbricati, confina col suddetto vico, da esso posseduta in garentia del credito di lire sessantatrè e centesimi ottanta in forza dell'art. 307 del quadro esecutivo.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto p. v. 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate ad esso Oppido nel suo domicilio, consegnandole a persone di sua famiglia.

Copia simile è stata rilasciata all'amministrazione istante per la debita inserzione.

Giovanni De Micheli.

Per copia conforme,

1131 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Smaldone Gerardo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta all'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa al vico Argenzio, confinante Dragonetti Gerardo e Di Nubila Giuseppe, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Smaldone Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, e sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° del p. v. mese di ottobre 1886, alle ore 10 antim., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione od azione.

Copia del presente atto da me usciere è stata intimata ad esso dichiarato, consegnandola a persona sua famigliare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'Amministrazione per l'inserzione.

1167 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno primo luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Fidanza Michele fu Donato, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in tenimento di Palmira, contrada Grotta Notaro, articolo 1764 del catasto, sez. E, nn. 437 e 438, confinante con Greco Rocco e Di Maro Rocco, da esso posseduta in garanzia del credito di lire 42 40 (lire quarantadue e centesimi quaranta), iscritto all'articolo 760 del campione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura d'Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Fidanza consegnandola a persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 9 30 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1340 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 24 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Ciriaco Tomasone, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Di Canio Agostino fu Angelo defunto e per esso alla moglie Francesca Flammosi (vico Sasone) domiciliato a Potenza che la istante Amministrazione, succeduta alle Chiariste di S. Luca, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza e cioè:

Casa sottana e terreno alla contrada vico Sasone sez. mad. 54 n. 362, conf. con vico Sasone, De Pietro Agostino, Muscolo Rocco e Rivessi Rocco ed Angelo da esso posseduta in garantia del credito di lire sessantotto e centesimi venti in forza di possesso ad esigere contro al signor De Canio Agostino fu Angelo.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire alla udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta od art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 3 settembre 1886, alle ore 9 ant. in poi, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata e consegnata alla prefata Francesca Flammosi, nel suo domicilio in Potenza, dandola a persona sua familiare, ed un'altra simile copia all'istante per la inserzione.

Per copia conforme,

1100 L'usciere: C. TOMASONE.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori De Rosa Antonio, Rocco, Michele e Ferdinando fu Gaetano, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna, contrada Fontana, art. 738 del catasto, sez. C, n. 603, confinante con Lancellotti Matteo fu Filippo e De Bonis Nicola Pasquale fu Giuseppe, da essi posseduta in garentia del credito di lire 64 20 (sessantaquattro e cent. venti, emergente dall'art. 743 del campione, contro al signor De Rosa Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutto le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno dieci agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie dell'atto presente da me usciere collazionate e firmate le ho portate nel domicilio di essi De Rosa consegnandole nelle mani di persona di loro famiglia.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo lire 16 80 — Dritto e report. lire 2 60 — Copie lire 0 80 — Totale lire 20 20.

1344 L'usciere: N. CIOLFI.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Palmira.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Sciaraffia Raffaele e Nicola, eredi di Sciaraffia Luigi, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in tenimento di Palmira, contrada Costa Ciani, art. 796 del catasto, sez. C, n. 296, confinante con Sciaraffia Luigi e Vaccarelli eredi fu Canio, da essi posseduta in garentia del credito di lire 161 40 (centosessantuna e centesimi quaranta), iscritto all'art. 764 del campione, contro al signor Sciaraffia Luigi.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me sottoscritto usciere collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati signori Sciaraffia, consegnandole nelle mani di persone famigliari.

L'usciere: Norberto Ciolfi.

Specifica:

Bollo lire 12 — Dritti e rep. lire 1 60 — Copie lire 0 40 — Totale lire 14.

1345 L'usciere: N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Zotta Giuseppe fu Teodosio Tintura, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Seminatorio, contrada Cugno la Catena, art. 4323 del catasto, confinante con Martinelli Vito di Domenico e Clero di Pietragalla, da esso posseduto in garentia del credito di lire 38 20, dipendente dall'art. 199 del campione di 2ª categoria, contro alla signora Ficari Rosa, oggi Zotta Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del p. v. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di famiglia capace a riceverla.

Specifica: Carta lire 9 60 — Dritto di rep. lira 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1266 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza.

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, signor Corsini cav. Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio.

Ho dichiarato ai signori Vinciguerra Vincenzo e Gerardo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Vigna, contrada Chianchetta, art. 6254 del catasto sez. D, n. 402, confinante con Pergola Michelangelo, Di Bello Angelo e lo stesso Vinciguerra, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Vinciguerra Angelo Maria,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al signor Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886 alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto collazionate e firmate da me suddetto usciere, sono state lasciate nel domicilio di essi Vinciguerra; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

1172 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1883, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Viggiani Emilia, maritata Saverio Navarra e Viggiani Elisa, maritata Cortese Emanuele, e Viggiani Giulia fu Giuseppe, domiciliate in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Seminatorio, contrada La Tova, art. 2626 del catasto, sez. E, n. 163, confinante con Rocco Felice e Gota Egidio,

Da esso posseduto in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Viggiani Emanuele.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale,

e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmato da me suddetto usciere, sono state lasciate nel domicilio di esse Viggiani, consegnandole a persone loro familiari; simile copia poi è stata lasciata all'istante per l'inserzione a farsi.

1171 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Zingaro Michele fu Benedetto e Francesco fu Nicola, domiciliati in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira: Seminatorio alla Costa dell'Olmo, art. 899 del catasto, sez. C, n. 73, confinante con Comune di Palmira da tutti i lati, da essi posseduto in garentia del credito di lire ventuna e centesimi venti, afferente all'art. 614 del campione contro al signor Zingaro Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto firmate e collazionato, le ho portate nel domicilio di essi intimati, consegnandole a persone familiari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 12 — Dritto e rep. L. 1 60 — Copia L. 0 40 — Totale L. 14.

1365 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Regia Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor D'Amico Giuseppe di Domenico, avente causa da D'Amico Giuseppe di Domenico, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Pietragalla, cioè:

Casa soprana S. Demetrio, confinante da Teodoro Grippo, Canio Zotto e strada, n. 143 fabb. G, da esso posseduta in garentia del credito di lire quarantaquattro e centesimi quarantuno, iscritto all'art. 164 del campione, contro al signor D'Amico Giuseppe di Domenico,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al R. Pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica:

Carta lire 9 60 — Dritti di rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1258 ANIELLO GUERRIERI usciere.

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Ricotti Vincenzo, Errico, Giovanni e Salvatore, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in tenimento di Potenza; e cioè:

Casa, contrada Pretoria, art. 428 catasto, confinante strada, Jannelli Gerardo e Scafarelli Francesco, da essi posseduta in garentia del credito di lire centoquarantotto e centesimi sessanta, dovuto per antico possesso, contro al signor Ricotti Giuseppe,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo nove della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto pross. vent., alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie cinque dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate nel domicilio di essi Ricotti consegnandole a persone di famiglia.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Giov. De Micheli.

Per copia conforme,

1115 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente difinanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Vignola Maddalena fu Rocco Saverio, di Palmira, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al . . . . ., trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo in tenimento di Palmira, cioè: Vignale seminatorio, contrada Mandrone, art. 865 del catasto, sez. D, nn. 149, 150, confinante col Clero di Palmira, Leone can. fu Silvestro, da essa posseduto in garentia del credito di lire quarantadue e centesimi quaranta (L. 42 40), afferenti l'art. 831 del campione, contro alla signora Pignola Maddalena,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 del prossimo venturo mese di agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essa intimata Vignola, consegnandola a persona sua famigliare.

Norberto Ciolfi.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Dritto e repert. 1 10 — Copia 0 20 — Totale L. 10 90.

1366 NORBERTO CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Pomponio Gerardo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza e cioè: Vigna alla contrada Appoggio Telegallo, art. 6040 del catasto, sez. D, n. 680, confinante con Brienza Paolo e Tricarico Francesco, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Pomponio Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° del p. v. ottobre 1886, alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata intimata al sig. Pomponio, consegnandola nelle mani di sua moglie; simile copia poi è stata lasciata all'istante per l'inserzione da farsi.

Per copia conforme.

1148 ROCCO CAMMAROTA usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, sig. cav. G. Corsini, che elegge domicilio ~~presso l'ufficio del registro di Acerenza,~~

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Grippo Anna Zola morta, Canullora Maria Teodosia, Suozzo Morro, morto, e per essi a Canullora Maria Teodosia, domiciliata a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti in tenimento di Pietragalla:

Casa al vico Pafundi, confinata da Nicola Forenza sottoposta alla casa di Nicola Carone e Vico suddetto, da essi posseduti in garentia del credito di lire 62 62, dipendente dall'art. 248 del campione di 2ª categoria, contro ai signori Grippo Anna, Maria Teodosia Teola.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a censi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citati essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

— Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persone di famiglia.

Specifica: Carta lire 9 60 — Dritti lire 1 10 — Copie lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1273 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza,

Ho dichiarato al signor Brienza Pasquale fu Gennaro, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa al vico Stella, art. 131 del catasto, confinante con Romano Michele, vico Stella, Campanielli eredi Giuseppe, Angrisani Francesco, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Brienza Pasquale,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale ora in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuovere la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno primo ottobre milleottocentottantasei, alle ore 10 antimerid., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere è stata intimata ad esso dichiarato consegnandola a persona sua famigliare, ed un'altra simile l'ho consegnata all'amministrazione per la inserzione.

1138 L'Usciere: ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 17 giugno, in Fardella,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Chiaromonte dal signor Gonnelli Giuseppe, ricevitore del registro a Chiaromonte,

Io Carlo De Nigris, usciere presso la Pretura mandamentale di Chiaromonte, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Ferrara Giovanni fu Francesco eredi Angela Rosa Cosenza di Francesco, moglie del detto fu Giovanni Ferrara, domiciliati in Fardella, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Tommaso in Chiaromonte, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in contrada Cannalia, art. 970, catasto n. 2257, confinante Paolo Cirone, Breglia Francesco e Filardi Egidio, da essi posseduto in garentia del credito di lire 23 31 (diconsi lire ventitrè e centesimi trentuno, contro ai signori Ferrara Giovanni fu Francesco credi,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla Pretura di Chiaromonte, sita alla strada Vittorio Emanuele n. 99, nell'udienza che terrà il giorno 21 agosto p. v. alle ore 10 a. m. col prosieguo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata notificata e lasciata nel domicilio di essa Cosenza consegnandola nelle sue mani.

Carlo De Nigris.

Specifica:

Carta L. 4 80 — Diritto ed intima L. 1 00 — Copie L. 0 70 — Trasferta L. 0 10 — Totale L. 6 60.

Carlo De Nigris.

Per copia autentica,

961 L'usciere: CARLO DE NIGRIS.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, Intendente di finanza che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Cervellino Cattorina, vedova, di domicilio ignoto, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè.

Vigna, contrada Monastero, art. 137 del catasto, sez. F, n. 359, confinante con Manniello Donato fu Nicola e Cervellino Paolo fu Nicola, da essa posse-

duta in garentia del credito di lire ottantacinque, contro alla signora Cervellino Catterina, vedova,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 2 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nella Casa comunale di Palmira, consegnandola nelle mani del segretario sottoscritto.

L'usciere: NORBERTO CIOLFI.

Il Segretario
VINCENZO SCIARAFFI.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20. — Totale L. 10 90.

1362 CIOLFI, usciere.

L'anno millottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di Finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori D'Amico Canio fu Saverio Angelodda, Monetta Anna di Teodosio e D'Amico Canio di Saverio, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente:

Seminatorio alla contrada Monsignore, art. 3447 del catasto, confinante con Zotta Teodosio fu Gerardo, Talana Michele fu Domenico da essi posseduto in garantia del credito di lire trentotto e centesimi venti, iscritto all'art. 145 del campione, contro ai signori D'Amico Canio fu Saverio, Monetta Anna di Teodosio e D'Amico Canio di Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto pross. venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica:

Bollo	L. 14 40
Dritti e rep. .	» 2 50
Copia	» 0 60
Totale . .	L. 17 10

1260 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la R. Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori De Nicola Domenico di Teodosio, Scottuso e De Nicola D. Domenico di Gerardo, e per essi all'erede De Nicola Domenico fu Nicola, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo:

Seminatorio in contrada Manca, art. 3141 del catasto, confinante con Mongella Teodosio fu Giovanni e Mongella Teodosio fu Michele, da essi posseduto in garanzia del credito di lire 57 40, dipendente dall'articolo 177 del campione di 2ª categoria, contro ai signori De Nicola Domenico e De Nicola Don Domenico e Don Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica: Bollo lire 9 60 — Dritti di rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1259 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dal cav. Giovanni Corsini, intendente di finanza, che pel presente giudizio eleggo pomicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Fasciani Vito fu Giosuè, di Palmira, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, ~~trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884~~ sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Seminatorio in contrada Fontana Menchella, art. 1761 del catasto, sez. C, num. 708, confinante con Giannone Carlo fu Domenico e Fisi Rocco Saverio fu Giuseppe, da esso posseduto in garentia del credito di lire 114 60, contro al signor Fasciani Vito fu Giosuè,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ore promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore d'Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata. l'ho portata nel domicilio di esso Fasciani, consegnandola nelle mani di persona familiare.

NORBERTO CIOLFI usciere.

Specifica:

Bollo	L. 9 60
Diritto e repertorio. . .	» 1 10
Copia	» 0 20
Totale	L. 10 90

1351 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Giannone Giuseppe fu Francesco Giannone, Carlo fu Nicola, Giannone Domenico, Mariano e Carlo fu Nicola domiciliati a Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo seguente:

Seminatorio Gerignano, art. 2186 del catasto, sez. F, n. 50, confinante con Lica Francesco galantuomo e Lancellotto Mattia fu Filippo da essi posseduto in garentia del credito di lire 85,00 dall'art. 707 del campione, di seconda categoria, contro al signor Giannone Nicola.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibiro all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, l'ho portate nel domicilio di essi intimati Giannone, consegnandole a persone loro familiari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo	L.	21 60
Dritto	»	3 60
Copie	»	1 20
Totale	L.	26 40

1355 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza signor Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Basilio Michele fu Gerardo avente causa da Mancuso Saverio, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Vigna in tenimento di Palmira, contrada Valle S. Rocco, in catasto all'articolo 2177, sez. C, nn. 320, 323, 327, 331, 332, confinante con Livi Giuseppe e Cervellino Canio da esso posseduta in garentia del credito di lire 53 25 (cinquantatrè e centesimi venticinque), risultante dall'art. 806 del campione, contro al signor Mancuso Saverio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio o dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida innanzi al magistrato competente, ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio dell'intimato Basilio, consegnandola nelle mani di persona famigliare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20. — Totale L. 10 90.
1352 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Giannone Giuseppe fu Francesco, Giannone Carlo fu Nicola, Giannone Domenico, Mariano e Carlo fu Nicola domiciliati a Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento in Palmira:

Mezzano querciato contrada Guignano art. 2186 del catasto sez. F, n. 49 confinante con Avigliano Nicola fu Francesco e Lica Francesca da essi posseduto in garentia del credito di lire contro al signor Giannone Nicola.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali, dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di repristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla R. Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 p. v. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di essi intimati Giannone, consegnandole a persone familiari.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 21 60 — Dritto e rep. L. 3 60 — Copie L. 1 20 — Totale L. 26 40.
1356 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Cillis Domenico fu Saverio Donatiello, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo:

Casa sottana a S. Sofia, confinata dalla casa di Pietro Laurito, strada suddetta, e sottoposta alle case di Teodosio De Bonis, num. 535 della tabella G, da esso posseduta in garentia del credito di lire 46 32 (quarantasei e centesimi trentadue), iscritto all'articolo 140 del campione, contro al signor Cillis Domenico fu Saverio.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica.

Bollo L. 9 60 — Dritti e rep. L. 1 10 — Copie L. 0 20. — Totale L. 10 90.
1264 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, sig. Corsini cav. Giovanni che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor De Caro Michele fu Paolo, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira, cioè:

Vigna, seminatorio, alla Costa di Ricolito e dell'altro, art. 2128 del catasto, sez. C ed E, nn. 270 e 43, confinante con Ninconinno Giuseppe, Antonio Moscatello, Lancellotti Gerardo fu Domenicantonio, da essi posseduti in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, afferente all'art. 935 del campione, contro al signor De Caro Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e

smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 agosto pross. vent., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, o provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione od azione.

Copia del presente atto da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato De Caro, consegnandola a sua moglie.

Norberto Ciolfi.

Bollo L. 9 60 — Dritto o repertorio L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1350 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge il domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Potenza Teodosio fu Pasquale, domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo:

Casa soprana, strada Santa Maria delle Grazie, confinante con Cataldo Longo, Jonio Filippo e sovrapposta al sottano di De Bonis Luigi, da esso posseduta in garentia del credito di lire quarantaquattro e centesimi quarantuno, risultante dall'art. 144 del campione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, dalla legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886, per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, o provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere firmata e collazionata l'ho lasciata nel domicilio di esso citato consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Dritti di rep. L. 1 10 — Copie L. 0 20 — L. 10 90.

1261 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Stella Antonio, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa in via Pretoria, art. 1157 del catasto, num. 20, confinante con Atella Giovanni e strada S. Michele, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque in forza di antico possesso, contro al signor Stella Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimerid., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, o provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, poichè il dichiarato Stella non ha domicilio, residenza o dimora conosciuta in questo comune; perciò ai termini dell'articolo 141 Legge di procedura civile l'ho lasciata nell'uffizio del Pubblico Ministero presso questo Tribunale civile, consegnandola al suo segretario che se n'è incaricato.

Altre due copie poi di questo stesso atto, una l'ho affissa nella porta esterna di questa Pretura, e l'altra l'ho lasciata all'Amministrazione per l'inserzione a farsi, giusta il detto articolo.

Per copia conforme,

1408 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Lancellotti Giovanni fu Canio, *alias* Seppe Togaglia, domiciliato a Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira:

Vigna, contrada Monastero, art. 375 del catasto, sez. F, n. 351, confinante con Lancellotti Vito fu Domenico e Basilio Nicola fu Rocco, da esso posseduta in garentia del credito di lire 46 20, dipendente dall'art. 745 del campione di 2ª categoria, contro alle signora Lancellotti Maddalena,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito i doppii originali del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla R. Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del p. v. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, o provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione od azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nella casa comunale di Palmira consegnandola nelle mani del sottoscritto segretario.

N. Ciolfi.

Il Segretario SCIARAFFI

Bollo	L.	9 60
Dritto e rep.	»	1 10
Copia	»	0 20
Totale	L.	10 90

1359 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Lo Tito Angelo fu Vito, domiciliato in Potenza che la istante Amministrazione succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Potenza, e cioè:

1. Casa al vico 1° S. Michele, art. 1931, confinante con largo S. Michele, vico Ricciuti, Riviello sac. Raffaele, beni proprii e Paladino Letizia.

2. Casa alla contrada S Michele, art. 603 di catasto, n. 691, confinante con strada S. Michele, beni proprii, Palladino Letizia, largo S. Michele,

da esso possedute in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso, contro al signor Lo Tito Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato

competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Lo Tito, consegnandola nelle sue mani; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme.

1152 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Rosa Gerardo fu Angelo, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza e cioè:

Pian terreno vico Malagigi, art. 1690 del catasto, n. 176, confinante con Oppido Giuseppe, Bruno Arcangelo, Riviello Rocco, da esso posseduto in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso ad esigere, contro al signor Rosa Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Rosa, consegnandola nelle mani di sua moglie; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione.

Per copia conforme,

1149 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio, elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la Regia Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Di Capua Michele e Domenico fu Saverio, Alicchio Di Capua, Domenicantonio e Nicola Monetti, Giovanni Pacifico domiciliati in Pietragalla che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884, sul fondo seminatorio contrada Paganaro art. 31, 93 del catasto, confinante col Comune di Pietragalla e cappella dell'Annunziata di Acerenza da essi posseduto in garentia del credito di lire cinquantasette e centesimi quaranta iscritto all'art. 141 del campione contro ai signori Di Capua Michele e Domenico fu Saverio, Monetti Giovanni e Di Capua Domenicantonio e Nicola.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quind'io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti alla Pretura di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto ragione ed azione.

Copie dell'atto presente, da me usciere collazionato e firmato, l'ho lasciato nel domicilio di essi citati, consegnandole a persona di famiglia.

Specifica: Carta lire 19 20 — Dritti di rep. lire 3 10 — Copie lire 1 — Totale lire 23 30.

1263 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di causa,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Giovanniello Gaetano, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agli Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi qui appresso in Potenza, e cioè:

1. Casa al vico S. Lorenzo, art. 1384 del catasto, n. 1221, confinante con strada S. Lorenzo, Nicolotto S. Lorenzo, Ospedale Militare, Casaletti eredi di Gerardo.

2. Vigna in contrada Pappacieccio, art. 2005 di catasto, sez. A, n. 73, confinante con Lorusso Saverio fu Nicola e Jorio Matteo di Giuseppe,

da esso possedute in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso, contro al signori Giovanniello Gaetano ed altri,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta la nota ipotecaria dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini della dichiarazione autentica suddetta ed in conformità del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antim., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me suddetto usciere collazionata e firmata, è stata lasciata nel domicilio di esso Giovanneili, consegnandola nelle sue mani.

Simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1151 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio elegge domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Cosmo Michele fu Saverio Alicchio domiciliato in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo: casa strada Alicchio confinata da altra di Teodosio Do Nicola, Lascienda, dall'altra di Michele Lauria e strada suddetta, n. 349 della tabella G. da esso posseduta in garentia del credito di lire 44 41 iscritto all'art. 149 del campione contro al signor Cosmo Michele fu Saverio.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di famiglia.

Specifica: Carte L. 9 10 — Diritti e rep. L. 1 60 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1262 A. GUERRIERI usciere.

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragioni di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Vignola Rocco, domiciliato in Pignola, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di S. Michele trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Potenza, cioè:

Vigna, contrada Verdaruolo, art. 6615, confinante con Poleso Angelo e Claps Gerardo, da esso posseduta in garentia del credito di lire 425, in forza di antico possesso ad esigere,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 de regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto 1886 p. v., alle ore 10 antim., per sentir dichiarato valido e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate sono state intimate nel domicilio di esso Vignola consegnandole nelle mani di persona famigliare.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Giov. De Micheli.

Per copia conforme,

1126 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Pomarici Achille fu Arcangelo, domiciliato a Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Seminatorio, contrada Torretta, art. 375 catasto, sez. C, n. 124, confinante con Pomarici Francesco Paolo e Cattedrale di S. Gerardo, da esso posseduto in garentia del credito di lire quaranta, in forza dell'articolo 50 del quadro esecutivo,

Come è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza;

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di rispristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885 n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 del mese di agosto p. v. alle ore 10 a. m., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico la dichiarazione autentica che si comunica per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere collazionata e firmata, è stata intilasciata nel domicilio di esso Pomarici, consegnandola a persona di sua famiglia.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Giov. De Micheli, usciere.

Per copia conforme,

1128 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Hò dichiarato ai signori D'Anzi Giuseppe, Filomena, moglie a Pisanti Giuseppe, ed eredi del fu Vincenzo, minorenni, e per essi la madre Garramone Lucia, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè: Casa al viso Corrado, art. 317 del catasto, numero civico 16, confinante con Cafarelli Francesco, Santangelo Gerardo e Vinella Gaetano, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di costante possesso di esazione, contro al signor D'Anzi Raffaele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale, del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Real decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sull'istanza come sopra ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886, alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autenticheche si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto collazionato e firmato da me suddetto usciere, sono state lasciate nei domicilii di essi D'Anzi, consegnandole a persone loro famigliare, simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1150 ROCCO CAMMAROTA, usciere.

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragioni di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Aliano Vincenzo, Francesco, Carmela e Lucia fu Michelangelo, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Vigna, contrada Pantano di Freda, confina con Biscotti Salvatore e Liani Gerardo, da essi posseduta in garentia del credito di lire quattrocentosessantasette in forza dell'art. 120 del quadro esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della Legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della Legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto prossimo venturo, alle ore 10 ant., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie cinque dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate nel domicilio di essi Aliano, consegnandole nelle mani di persone di famiglia.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

G. De Micheli.

Per copia conforme,

1125 G. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Di Tolla Luigi, figlio ed erede di Maffei Emilio, domiciliato a Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele di Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria preceden-

tamente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè: Seminatorio, contrada S. Oronzo, art. 6657 catasto, sez. C, nn. 121 e 122, confina con Maffei Luigi e Mancino Silvestro, da esso posseduto in garentia del credito di lire 254 20, in forza dell'art. 121 del ruolo esecutivo, contro al signor Maffei Gerardo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti il doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196,

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253,

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto p. v., alle ore 10 ant., per sentire dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto, come per legge, alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate nel domicilio di esso Di Colla, consegnandole a persona sua famigliare.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Giov. De Micheli.

Per copia conforme,
1129 G. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui residente per ragioni di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Jannelli Vincenzo, domiciliato a Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo sito in tenimento di Potenza; e cioè:

1. Casa al vico Zaddonio, art. 517 fabbricati, confinante largo Zaddonio, Di Nuzzo Pasquale e Spera eredi Angelo.

2. Scale con stanza, vico Gorgoglione, art. suddetto, confina vico Lamilba, vico Gorgoglione e Lapenna Giuseppe.

3. Casa, vico Lamilba, detto articolo, confina vico Lamilba, strada settentrionale e Laviani Nicola,

da esso posseduti in garentia del credito di lire 459, in forza di atto 10 ottobre 1741, rogito Scardaccione,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta a salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito dovrà promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Reale decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sull'istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto 1886 p. v., alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, sono state intimate nel domicilio di esso Jannelli, consegnandole nelle mani di persona famiglia.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Per copia conforme,
1123 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni [Corsini qui residente per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Oppido Giuseppe, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè al vico Malagigi, art. 844 partita catastale, confinante con Rosa Gerardo, Scioscia Gerardo e Vico Malagigi, da esso posseduto in garentia del credito di lire sessantotto in forza del numero 54 del ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperse e smarrite i doppi originali del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto 1886 p. v., alle ore dieci antimer., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie due dell'atto presente, da me usciere collazionato e firmate, sono state intimate nel domicilio di esso Oppido, consegnandole a persona sua famigliare.

Giov. De Micheli.

Per copia conforme,
1124 GIOV. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato ai signori Giannone Giuseppe fu Francesco, Giannone Carlo fu Nicola, Giannone Domenico, Mariano e Carlo fu Nicola, domiciliati a Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente, in tenimento di Palmira:

Mezzano querciato, contrada Guigrano, art. 2186 del catasto sez. F, n. 49, confinante con Avigliano Nicola fu Francesco e Lica Francesco, da essi posseduto in garentia del credito di lire 170, dipendenti dall'art. 709 del campione, contro al sig. Giannoni Nicola,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppi originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie dell'atto presente, da me usciere collazionate e firmate, le ho ort... nel domicilio di essi intimati Giannone, consegnandole a persone famigli...

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 19 20 — Dritto e rep. L. 3 10 — Copie L. 1 — Totale L. 23 30.
1357 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor De Bonis Giuseppe fu Rocco, domiciliato a Pietragalla, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Pietragalla trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Pietragalla:

Cantina in contrada Mancosa, confinante con gli eredi di Giuseppe, Antanio De Bonis, sottoposta alla casa di Teodosio Sabina, sporgente alla casa Mancosa, da esso posseduta in garentia del credito di lire 26 65, dipendente dall'articolo 237 del campione di 2ª categoria, contro al signor De Bonis Giuseppe fu Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andato distrutte le note ipotecarie dall'incendio è disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3190.

Che ciò eseguito dove ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, o provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato, consegnandola a persona di sua famiglia.

Specifica: Carta L. 9 60 — Dritti di rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1268 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza di Potenza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio eleggo domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Zingaro Teresa fu Giuseppe, vedova, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Sottano, contrada Portiello, art. 894 del catasto, sez. G, n. 176, confinante con Vanariello Saverio fu Francesco, Sannella Andrea fu Paolo, da essa posseduto in garentia del credito di lire sessanta, afferente all'art. 898, contro alla signora Zingaro Teresa fu Giuseppe,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere sulla istanza come sopra ho citati essa dichiarata a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 17 agosto pross. vent., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nella Casa comunale di Palmira, consegnandola nello mani del segretario, che unico si sottoscrive.

L'usciere Norberto Ciolfi.

Il Segretario
VINCENZO SCIARAFFI.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Diritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1383 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Longo mastro Giuseppe Maria, Longo sacerdote D. Antonio, Capone Saverio, morti, e per essi gli eredi signori Luigi ed Antonio De Bonis Sparacannoni, domiciliati a Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente:

Casa al Piano del Moggio, confinante con Saverio Potenza, Teodosio Di Bonis e piazza del Moggio, n. 521 delle tabelle, da essi posseduta in garentia del credito di lire 66 62, dipendenti dall'art. 253 del campione di 2ª categoria, contro ai signori Mastro Giuseppe Maria Longo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere firmata l'ho lasciata nel domicilio ad essi citati signori De Bonis, consegnandola a persone di loro famiglia.

Specifica:

Carta	L. 12 00
Dritti ed int.	» 1 60
Copia	» 0 40
	L. 14 00

1269 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 2 luglio, in Palmira,

Io sottoscritto usciere presso la Pretura di Acerenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Bruno Michele fu Francesco, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Palmira, cioè:

Seminatorio al piano rustico, art. 1718 del catasto, sez. E, n. 153, confinante con Ferrara Francesco Antonio fu Benedetto e Martino Gaetano fu Nicola, da esso posseduto in garentia del credito di lire 35 80, afferente allo art. 939 del campione, contro al signor Bruno Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti alla R. Pretura di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del p. v. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto firmata e collazionata, l'ho portata nel domicilio di esso intimato Bruno consegnandola a persona sua familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20. — Totale L. 10 90.

1358 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1° luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Caronna Michele fu Gerardo Mincorone, di Palmira, od aventi causa, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vignale, contrada Pantone, art. 1210 del catasto, sez. E, nn. 230 e 235, confinante con Evangelista Michele fu Benedetto, Cavo Clemento fu Giuseppe Domenico, da esso posseduto in garentia del credito di lire centosei e centesimi venti (lire 106 20), come all'articolo 807 del campione, contro al signor Caronna Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3193.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente, da me usciere collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio dell'intimato sig. Caronna, consegnandola nelle mani di persona famigliare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Specifica.

Bollo, lire 9 60 — Dritti e repertorio, lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1367 CIOLFI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 3 luglio, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che pel presente giudizio eleggo domicilio presso il ricevitore del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Zotta Mastro Domenico, deceduto, e per esso all'erede Angela Mª Pafundi; Sottanni Mastro Giuseppe, deceduto, e per esso all'erede Angela Mª Pafundi; De Bonis Teodoro Giovanniello, deceduto, e per esso all'erede Cercio Somma; Zotta Maria di Domenico Santolera, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sui fondi seguenti in tenimento di Pietragalla:

Casa mezzana alla Rua Mezzana che confina con Teodosio Moretto, Teodosio Pafundi e vico Palladino, num. 2079, tab. G, da essi posseduta in garantia del credito di lire 85 33, dipendente dall'art. 233 del campione di 2ª categoria, contro ai signori Mastro Domenico Zotta, Mastro Giuseppe Sottanni e Teodosio de Bonis Giovanniello,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrite il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v., per sentir dichiarato valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandola a persone di famiglia.

Specifica:

Carta	L.	16 40
Dritti di rep.	»	2 60
Copia	»	0 80
Totale	L.	19 80

1267 L'usciere: A. GUERRIERI.

L'anno 1886, il giorno 21 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Giovanni De Micheli usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Mancinelli Raffaele fu Pasquale, domiciliato a Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele in Potenza, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Potenza, e cioè:

Vigna, contrada San Vito, confin. con la Sala Gerardantonio e De Angelis Nicola, da esso posseduta in garantia del credito di lire 68 80, in forza dell'art. 314 del quadro esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei qual, era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida dinanzi al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 6 agosto 1886 p. v. alle ore 10 ant., per sentir dichiarata valida e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia dell'atto presente da me usciere collazionata e firmata sono state intimate nel domicilio di esso Mancinelli consegnandole nelle mani di persona famigliare.

Copia simile è stata rilasciata all'Amministrazione istante per la debita inserzione.

Firmato Giov. De Micheli.

Per copia conforme,

1130 GIO. DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Viola Francesco fu Gerardo, domiciliato a Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira:

Seminatorio, contrada Macchio solenne art. 223 del catasto, sez. B, n. 121, confinante con Comune in Massa e Clero della Comune, da esso posseduto in garentia del credito di lire . . . dipendente dall'art 751 del campione di 2ª categoria, contro al sig. De Felice Innocenzo fu Francesco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, num. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto p. v. 1886, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, lo ho portata nel domicilio di esso intimato Viola, consegnandola a persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo lire 9 60 — Diritto e repertorio lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1382 CIOLFI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 1º luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion di carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Fasulo Luigi Giuseppe fu Michele, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscarioni di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza, e cioè:

Casa alla via Pretoria, art. 2052 del catasto, n. 1807, confinante con Michele Fasulo Luigi, da esso posseduta in garentia del credito di lire sette e centesimi sessantacinque, in forza di atto 2|8 1743, rog. Scardaccione, contro ai signori Fasulo Michele ora Fasulo Luigi e Giuseppe fu Michele,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor pretore di Potenza nell'udienza che terrà il giorno 1º del prossimo venturo ottobre 1886 alle ore 10 antimeridiane, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche

che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, collazionata e firmata da me suddetto usciere, è stata lasciata nel domicilio di esso Fasulo consegnandola a persona sua famigliare; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Specifica a debito:

Carta in ripetizione lire 9 60 — Originale, intima e rep. lire 2 10 — Scritturazione lire 1 60 — Totale lire tredici e centesimi trenta (L. 13 30).

1144 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno 1886, il giorno 1° luglio in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Corsini Giovanni, qui domiciliato per ragioni di carica.

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Perrucci Giuseppe, Gerardo Luigi, Giulio e Carlo fu Felice, domiciliati in Potenza, che la istante Amministrazione succeduta agli Iscarioni di Napoli trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in Potenza, e cioè:

Diverso vigno, grotte o seminatori, art. 4971 del catasto, sezione B, numeri 486, 495, confinanti con Arsello Raffaele e Cortese Paolo di Nicola, da essi posseduti in garanzia del credito di lire 425, in forza di antico possesso d'esazione, contro al signor Perrucci Giovanni,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito i doppii originali dei quali era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del Regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al sig. Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° p. v. ottobre 1886, alle ore 10 antimer., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, collazionate e firmate, da me suddetto usciere sono state lasciate nel domicilio di essi signori Perrucci, consegnandola a persone loro familiari; simile copia poi è stata lasciata all'istante per la debita inserzione a farsi.

Per copia conforme,

1145 ROCCO CAMMAROTA.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge il suo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Niccolò Rosa fu Felice, vedova Cardellino, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo che segue in tenimento di Palmira: Vignale, contrada Strada, art. 2081 del catasto, sez. E, nn. 346, 347, confinante con Niccolò Felice fu Benedetto e Ruggilo Francesco fu Clemente, da essa posseduto in garentia del credito di lire 51, dipendente dall'art. 679 del campione di 2ª categoria, contro al signor Niccolò Felice,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta, ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al sig. Pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del prossimo venturo agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata l'ho portata nel domicilio di esso intimato Nicolò consegnandola a persona sua familiare.

Norberto Ciolfi usciere.

Bollo lire 9 60 — Dritto e repertorio lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1387 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei il giorno 30 giugno in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elelettivo domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Mussio Gerardo, Scangiello e Campaniello Fierri Teodosio di Francesco morto domiciliati in Pietragalla che la istante Amministrazione, succeduta al clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo che segue:

Vigneto al fosso Mazzarile, confinato da Saverio Cancellara, da Teodosio Laracca, e strada Michelicchio, da essi posseduto in garantia del credito di lire 53 29 dipendente dall'art. 200 del camp. di seconda cat. contro ai signori Gerardo Mussio, Scangiello e Teodosio Campaniello di Francesco.

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica, permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, numero 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persone di loro famiglia.

Specifica: Carta lire 9 60 — Dritti di rep. lire 1 10 — Copia lire 0 20 — Totale lire 10 90.

1265 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno 1886, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza, cav. Giovanni Corsini, che elegge il suo domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Lioy Carmela, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira:

Seminatorio, contrada Pozzo Benedetto, art. 187 del catasto, sez. D, n. 60, confinante con Petruzzi Teodosio fu Domenico e Lancellotti Luigi fu Domenico, da essa posseduto in garentia del credito di lire 42 40, dipendenti dall'art. 680 del campione di 2ª categoria, contro al signor Contrastano Rocco,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al signor pretore del mandamento di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento. — Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nella casa comunale di Palmira consegnandola nelle mani del sottoscritto segretario.

Norberto Ciolfi usciere.
Il Segretario Vincenzo Sciaraffia.

Bollo, L. 9 60 — Dritto e reg., L. 1 10 — Copia, L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1384 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 21 giugno 1886, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza sig. Corsini cav. Giovanni, qui domiciliato per ragione di carica,

Io Giovanni De Micheli, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor La Rocca Antonio fu Michele, domiciliato a Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di S. Michele, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in Potenza, cioè:

Casa, vico S. Lorenzo, art. 172, confinante col suddetto vicolo, da esso posseduta in garentia del credito di lire trentasei e cent. venti in forza di atto rogato Grippo del 30 dicembre 1838,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. Decreto 20 luglio 1885 num. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza como sopra, ho citato esso dichiarata a comparire davanti al Pretore di Genzano, nell'udienza che terrà il 6 agosto p. v., alle 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie due del presente atto, da me usciere collazionato e firmato, sono state intimate nel domicilio di esso La Rocca, consegnandole a persona di famiglia.

Copia simile è stata rilasciata alla istante Amministrazione per la debita inserzione. Giov. De Micheli usciere.

Per copia conforme,

1132 DE MICHELI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la R. Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato alle signore Basile Anna Rosa e Pafundi Caterina di Teodosio, maritata Grippo, domiciliate in Pietragalla, che la istante Amministrazione trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Pietragalla:

Vigneto, contrada Pozzi, art. 3543 del catasto, sezione B, confinante con Corona Rosa di Teodosio, Zotta Michele fu Giuseppe, da esse poss duto in garentia del credito di lire 38 20, dipendente dall'art. 245 del campione di 2ª categoria, contro alle signore Basile Anna Rosa e Pafundi Caterina,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale ora in possesso è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare le formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta od art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esse dichiarato a comparire davanti al pretore del mandamento di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno di martedì 10 del p. v. agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere firmate, l'ho lasciate nel domicilio di essi citati, consegnandole a persone di loro famiglia.

Specifica:

Carta, lire 12 — Diritti di repertorio, lire 1 60 — Copie, lire 0 40. — Totale, lire 14.

1274 A. GUERRIERI usciere.

L'anno 1886, il giorno 2 luglio, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza, dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'ufficio del Registro in Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Savino Giuseppe di Francesco, testarro, De Bonis Annantonio Sparacannone, Potenza Anna, Lavigna Canio, testarro, Vertone Saverio, tesoriere, intimato al solo Lavinio Canio Giuseppe testarro, e gli altri sono morti senza eredi, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente:

Casa soprana o sottana al vico Del Maggio, confinata dalla casa degli eredi del fu Rocco Zotto, da altra di Domenico Grimaldi e vico Tringhillanzo, da essi posseduta in garentia del credito di lire 177 65 dipendenti dall'art. 251 del campione di 2ª categoria, contro ai signori Savino Giuseppe fu Francesco, Annantonio De Bonis Sparacannone, Anna Potenza, Canio Lavigna ed altri,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della egge, che si riserva di dimostrare all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio, e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i proprii interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3153.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto da me usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di esso citato Canio Lavinio fu Giuseppe, consegnandola a persona di sua famiglia, mentre gli altri sono morti e non hanno lasc ato eredi.

Specifica: Bollo L. 9 60 — Dritti Rep. L. 1 10 — Copia L. 1 20 — Totale L. 10 90.

1272 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'intendente cav. Giovanni Corsini che elegge domicilio presso l'ufficio del Registro di Acerenza.

Io Norberto Ciolfi usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Lioy Benedetto fu Canio Antonio, emigrato, di domicilio ignoto, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente in tenimento di Palmira:

Seminatorio, contrada Piano Romano, art. 445 del catasto, sez. E, n. 117, confinante con Calzarella Vincenzo fu Donato, Provenzale Teodosio fu Carlo, da esso posseduto in garentia del credito di lire 42 40, dipendente dall'articolo 6-8 del campione di 2ª categoria, contro al signor Lioy Benedetto,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserba di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quali era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente, a termini del successivo art. 8 della legge suddetta, od art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885 n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore del mandamento di Acerenza nella udienza che terrà il giorno 10 agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copie del presente da me usciere sottoscritto, collazionate e firmate, le ho portate nel domicilio di esso Lioy consegnandolo a persona famigliare,

Norberto Ciolfi.

Bollo, L. 9 60 — Diritto e registro, L. 1 10 — Copia, L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1380 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 luglio, in Palmira,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'intendente di finanza signor Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alle signore Lioy Arcangela e Calzaretta Nicoletta, di Palmira, aventi causa da Lioy Arcangelo, domiciliate in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vigna e canneto in contrada Stalle, art. 410 del catasto, sez. F, nn. 125,

126 e 127, confinante con Rosa Giuseppe fu Gaetano, Fino Enrico fu Giustino, da esse posseduti in garentia del credito di lire trentacinque e cent. sessanta (lire 35 60), afferente l'articolo 757 del campione, contro al signor Lioy Arcangelo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti, a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i propri interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente ai termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto venti luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al sig. Pretore di Acerenza, nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto 1886, alle ore 9 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copie del presente atto, da me usciere collazionate e firmato, l'ho portato nel domicilio di essi Lioy e Calzaretta, consegnandole a persona famigliare.

Norberto Ciolfi.

Bollo, lire 12 — Dritto e rep., 1 60 — Copia, 0 40 — Totale lire 14.

1370 N. CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza signor Corsini cav. Giovanni, che pel presente giudizio elegge domicilio presso l'Ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la pretura di Acerenza,

Ho dichiarato al signor Lioy Antonio fu Benedetto, Capo Sonz'Occhio di Palmira, avente causa da Lioy Antonio, domiciliato in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo in tenimento di Palmira, cioè:

Vignale in contrada Valle del Pelto, art. 1510 del catasto, sez. C, nn. 346, 349, 348, confinante con Giannone Nicoletta fu Domenico e Lancellotti Mattia fu Filippo, da esso posseduto in garentia del credito di lire cinquantuna (L. 51) afferente l'art. 775 del campione, contro al signor Lioy Antonio,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e dispersi e smarriti i doppii originali dei quale era in possesso, è stata costretta, per salvaguardare i propri interessi, di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196.

Che ciò eseguito, deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con Regio decreto 20 luglio 1885, n. 3253

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto firmata e collazionata, l'ho portata nel domicilio di esso Lioy, consegnandola a persona familiare.

Norberto Ciolfi, usciere.

Bollo L. 9 60 — Dritto e rep. L. 1 10 — Copia L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1381 CIOLFI.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Palmira,

Sull'istanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata in Potenza dal signor intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, che elegge domicilio presso l'ufficio del registro di Acerenza,

Io Norberto Ciolfi, usciere presso la Pretura di Acerenza,

Ho dichiarato alla signora Caronna Filomena per Cervellino Rosalia fu Donato, domiciliata in Palmira, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Palmira, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo Innocenzo Ruggilo, art. 169 catasto, sez. E, nn. 168 e 169, confinante con Grimaldi Rocco fu Benedetto e Clero del Comune, tenimento di Palmira, da essa posseduto in garentia del credito di lire quarantasette e centesimi quaranta, proveniente da ruolo esecutivo,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, numero 3196;

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo articolo 8 della legge suddetta ed articolo 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essa dichiarata a comparire davanti al signor pretore suddetto, nell'udienza che terrà il giorno 10 del prossimo venturo mese di agosto, per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere sottoscritto collazionata e firmata, l'ho portata nel domicilio di essa intimata Caronna, consegnandola a persona famigliare.

Norberto Ciolfi.

Bollo, L. 9 60 — Dritto e repertorio, L. 1 10 — Copia, L. 0 20 — Totale L. 10 90.

1371 CIOLFI usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Pietragalla,

Sulla istanza dell'Amministrazione del fondo pel Culto, rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, con elettivo domicilio presso l'Ufficio del registro di Acerenza,

Io Aniello Guerrieri, usciere presso la Pretura di Acerenza, ove domicilio,

Ho dichiarato ai signori Cillis Domenico, Mutillo Grippo, Gerardo Mangiaciuccio, Travascio Michele, Saverio Marutta, Canio Mastropietro, Jacovera Teodosio Carchiullo, Grippo Anna Coole, domiciliati in Pietragalla, che la istante Amministrazione, succeduta al Clero di Pietragalla, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo seguente: Casa in contrada Monte, confinata dalla casa di Giuseppe Rocco, dagli eredi di Michele Pafundi e di Giuseppe De Bonis, da essi posseduta in garentia del credito di lire 44 41, dipendente dall'art 242 del campione di 2ª categoria, contro ai signori Domenico Cillis-Mutillo, Gerardo Grippo Manciaciuccio, Michele Saverio Tradascio e Canio Matteo Mastropietro,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andata distrutta le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazione autentica permessa dall'art. 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3191.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti al magistrato competente a termini del successivo art. 8, della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato essi dichiarati a comparire davanti al Pretore di Acerenza nell'udienza che terrà il giorno 10 agosto prossimo venturo per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me suddetto usciere firmata, l'ho lasciata nel domicilio di essi citati, consegnandola a persona di loro famiglia capace a riceverla.

A. Guerrieri, usciere.

Specifica:

Carta, fogli sei, L. 14 40 — Dritti e repertorio L. 2 10 — Copie L. 0 60 — Totale L. 17 10.

1275 A. GUERRIERI, usciere.

L'anno milleottocentottantasei, il giorno 30 giugno, in Potenza,

Sulla istanza dell'Amministrazione del Fondo pel Culto rappresentata in Potenza dall'Intendente di finanza cav. Giovanni Corsini, qui domiciliato per ragion della carica,

Io Rocco Cammarota, usciere presso la Pretura di Potenza, ove domicilio,

Ho dichiarato al signor Giovanniello Gaetano, domiciliato in Potenza, che la istante Amministrazione, succeduta agl'Iscariont di Napoli, trovavasi iscritta qual creditrice ipotecaria precedentemente al 28 novembre 1884 sul fondo qui appresso in Potenza e cioè:

Casa, contrada S. Lorenzo, art. 1234 del catasto, n. 19, confinante con viottolo S. Lorenzo, Ospedale militare e Casaletti eredi di Gerardo, da esso posseduta in garentia del credito di lire quattrocentoventicinque, in forza di antico possesso d'esazione contro al signor Giovaniello Gaetano,

Com'è pronta a dimostrare mercè di equipollenti a sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge, che si riserva di esibire all'udienza.

Che essendo andate distrutte le note ipotecarie dall'incendio e disperso e smarrito il doppio originale del quale era in possesso, è stata costretta per salvaguardare i proprii interessi di ripristinare la formalità in base a dichiarazioni autentiche permesse dall'articolo 3 della legge 28 giugno 1885, n. 3196.

Che ciò eseguito deve ora promuoverne la convalida davanti ai magistrati competenti a termini del successivo art. 8 della legge suddetta ed art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 luglio 1885, n. 3253.

Quindi io suddetto usciere, sulla istanza come sopra, ho citato esso dichiarato a comparire davanti al signor Pretore di Potenza, nell'udienza che terrà il giorno 1° ottobre 1886 alle ore 10 ant., per sentir dichiarate valide e di pieno effetto giuridico le dichiarazioni autentiche che si comunicano per originale, e provveduto come per legge alle spese del presente procedimento.

Salvo ogni altro dritto, ragione ed azione.

Copia del presente atto, da me usciere è stata intimata ad esso dichiarato consegnandola a persona sua familiare, nonchè altra simile l'ho consegnata all'amministrazione per la inserzione.

Per copia conforme.

1206 ROCCO CAMMAROTA.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*. — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.